Relazione finale della consigliera-auditrice [1]

Caso AT.40840 – Gucci

(C/2026/1006)

(1) Il progetto di decisione destinato a Guccio Gucci S.p.A. e alla sua società controllante Kering S.A. (congiuntamente denominate "Gucci" nella presente relazione) riguarda un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel settore della moda di alta gamma, rappresentata a) dall'attuazione di una strategia a livello societario di imposizione dei prezzi di rivendita nei confronti dei rivenditori indipendenti online e offline, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2015 e il 18 aprile 2023 e b) dall'imposizione di restrizioni alle vendite online della linea di borse "Diana" ai rivenditori, nel periodo compreso tra l'8 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

(2) Con decisione del 4 luglio 2024 la Commissione ha avviato un procedimento relativo al presente caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004[2] [2].

(3) In data [...], dopo numerose serie di scambi con la direzione generale della Concorrenza della Commissione, Gucci ha presentato una richiesta formale di transazione nell'ambito della procedura di cooperazione (la "proposta di transazione"). La proposta di transazione comprendeva:

— il riconoscimento, in termini chiari e inequivocabili, della responsabilità in solido di Guccio Gucci S.p.A. e di Kering S.A. per l'infrazione descritta nella proposta;

— l'indicazione dell'importo massimo dell'ammenda che Gucci avrebbe accettato nell'ambito di una procedura di collaborazione;

— la conferma che Gucci era stata sufficientemente informata degli addebiti che la Commissione intendeva muovere nei suoi confronti e che le era stata sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista alla Commissione nel corso delle discussioni precedenti;

— la conferma che Gucci aveva accesso agli elementi di prova a sostegno degli addebiti e sufficienti possibilità di accedere a tutti gli altri documenti del fascicolo della Commissione e che non intendeva chiedere un ulteriore accesso ai documenti del fascicolo o essere nuovamente sentita nel corso di un'audizione, a meno che le conclusioni della Commissione esposte nella futura comunicazione degli addebiti non corrispondessero al contenuto della proposta di transazione;

— il consenso di Gucci a ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione finale a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 in inglese.

(4) Il 3 luglio 2025 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Gucci, alla quale Gucci ha risposto il 15 luglio 2025, confermandone la corrispondenza con il contenuto della sua proposta di transazione e ribadendo l'impegno a seguire la procedura di transazione.

(5) L'infrazione constatata e l'ammenda inflitta nel progetto di decisione corrispondono a quelle riconosciute e accettate nella proposta di transazione. L'importo dell'ammenda è ridotto dal momento che Gucci ha cooperato con la Commissione in vari modi.

(6) Gucci non ha presentato alcuna denuncia o richiesta alla consigliera-auditrice in relazione al presente procedimento.

[1] Redatta a norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

[2] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(7) Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, la consigliera-auditrice ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui Gucci ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunta a una conclusione positiva.

(8) Alla luce di quanto precede la consigliera-auditrice ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato nel caso in oggetto.

Bruxelles, 13 ottobre 2025

Dorothe DALHEIMER
Consigliera-auditrice